Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 31 dicembre 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80, e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*", alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 301 DEL 31 DICEMBRE 1949:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 72: **Società italiana autotrasporti, società per azioni, con sede in Verona:** Elenco delle obbligazioni estratte al 31 ottobre 1949 — **Ente Autonomo Fiera Campionaria Internazionale di Milano:** Estrazioni di obbligazioni. — **Pirelli, società per azioni, sede in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Società per azioni « Zedapa », con sede in Padova:** Estrazione a sorte di obbligazioni. — **Lanificio di Avigliana, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate. — **Società per azioni Apparecchi fototecnici Durst, con sede in Bolzano:** Estrazione di obbligazioni. — **Società per azioni Canapificio e jutificio di Nogara, con sede in Verona:** Estrazione di obbligazioni. — **Società anonima per le ferrovie Alta Valtellina, con sede in Milano:** Elenco dei titoli sorteggiati il 14 dicembre 1949 e di quelli sorteggiati precedentemente e non ancora presentati per il rimborso. — **Società nazionale di ferrovie e tranvie, anonima, con sede in Roma:** Elenco della 28ª estrazione delle azioni avvenuta il 15 dicembre 1949 e delle azioni estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Cartiere Burgo, società per azioni, con sede in Virzuolo:** Elenco delle obbligazioni 6 % sorteggiate nella 16ª estrazione del 15 dicembre 1949 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società per azioni Manifattura Sebina Umberto Ravasio & C., con sede in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Comune di Genova - Divisione debito e tesoro:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 29ª estrazione del 13 dicembre 1949 e di quelle **estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.** — **Società per azioni « Gütermann », con sede in Perosa Argentina (Torino):** Estrazione di obbligazioni. — **Società anonima « Dr. A. Wander S. A. », con sede in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Consorzio per l'acqua potabile ai comuni della provincia di Milano:** Elenco dei titoli del Prestito obbligazionario 6 % estratti il 6 dicembre 1949 (10ª estrazione) e rimborsabili dal 1° gennaio 1950. — **Comune di Tavernerio (Como):** Rimborso di obbligazioni.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del Prof. Guido Castelnuovo a Senatore a vita

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 dicembre 1949 il Prof. Guido Castelnuovo è stato nominato Senatore a vita ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione della Repubblica Italiana.

(5193)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 dicembre 1949, n. 957.

Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge 13 giugno 1942, n. 794, sono apportate le modificazioni di cui agli articoli successivi.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

« Le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le L. 500.000 ma non i cinque milioni di lire, salvo che le cause stesse siano di straordinaria importanza per le questioni giuridiche trattate; in tale caso il giudice può liquidare onorari maggiori, nei limiti previsti dal paragrafo III della tabella *A* ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

« Per le cause in primo grado in materia di controversie individuali di lavoro, quando il valore non supera le L. 20.000, sono dovuti dal cliente all'avvocato gli onorari nella misura stabilita al paragrafo II della tabella *B* ».

Il terzo comma dello stesso art. 10 è sostituito dal seguente:

« Per le cause in grado di appello in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, quando il valore della causa non supera le L. 100.000, sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 14 è sostituito dal seguente:

« All'avvocato che, per ragioni della sua professione, deve trasferirsi fuori della propria residenza sono dovuti dal cliente, oltre gli onorari per le prestazioni compiute, una indennità per ogni giornata, o frazione di giornata, da L. 2000 a L. 5000 ed il rimborso della spesa di viaggio. Quando la trasferta ha luogo entro il circondario l'indennità è ridotta di un terzo ».

Art. 5.

I primi tre commi dell'art. 19 sono sostituiti dai seguenti:

« Gli onorari ed i diritti determinati dalla tabella *B* si riferiscono a cause di valore non superiore alle lire 150.000.

« Essi sono aumentati di un terzo quando il valore della causa supera le L. 150.000;

del doppio quando supera le L. 500.000;

del triplo quando supera 1.000.000 di lire;

del quadruplo quando supera 2.000.000 di lire.

« Il valore delle cause si determina a norma dell'art. 9, anche per le cause di valore indeterminabile le quali si considerano di valore eccedente le lire 500.000 ma non i 5.000.000 di lire ».

Art. 6.

L'art. 20 è sostituito dal seguente:

« Per le cause di controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera le L. 20.000, gli onorari ed i diritti sono ridotti ad un quarto; per quelle il cui valore è compreso fra le L. 20.000 e le L. 100.000 gli onorari sono ridotti alla metà ».

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 22 è sostituito dal seguente:

« Le vacazioni dei procuratori sono di un'ora ciascuna e il diritto per ognuna di esse è di L. 150. La frazione di un'ora si calcola per un'ora intera ».

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 23 è sostituito dal seguente: « Al procuratore che deve trasferirsi fuori della sua legale residenza sono dovuti, oltre l'onorario per le prestazioni compiute, il diritto di vacazione fino ad un massimo di quattro vacazioni, il rimborso della spesa di viaggio ed una indennità, per ogni giornata o frazione di giornata, di L. 1200 quando la trasferta ha luogo entro il circondario e di L. 2000 negli altri casi ».

Art. 9.

Negli articoli 26 e 27 alle parole: « direttorio del sindacato », « direttorio del sindacato fascista degli avvocati e dei procuratori » e « direttorio » sono sostituite rispettivamente le parole: « consiglio dell'ordine », « consiglio dell'ordine forense » e « consiglio ».

Art. 10.

Le tabelle *A* e *B* che stabiliscono la misura degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore allegate alla legge 13 giugno 1942, n. 794, e modificate dai decreti legislativi 22 febbraio 1946, n. 170 e 30 ottobre 1946, n. 395, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — GRASSI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

TABELLA *A*

ONORARI DI AVVOCATO

	Onorario minimo	Onorario massimo
I. — *Cause davanti al giudice conciliatore.*		
1. Per l'intero giudizio . . .	L. 1.000	5.000
II. — *Cause davanti al pretore.*		
2. Per l'intero giudizio	L. 10.000	20.000
Quando si tratta delle cause di cui all'art. 8 del Codice di procedura civile o di cause accessorie o di garanzia eccedenti la competenza del pretore, sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo seguente, avuto riguardo al valore della controversia.		
III. — *Cause davanti al tribunale.*		
3. Studio della controversia e consultazioni col cliente	L. 4.000	10.000
4. Ispezione dei luoghi di controversia, ricerca di documenti in archivi pubblici o privati	» 2.000	4.000
5. Preparazione ed estensione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta	» 3.000	14.000
6. Assistenza a ciascuna udienza di trattazione, escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii	» 2.000	3.000
7. Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice	L. 4.000	7.000
8. Estensione delle difese (comparse conclusionali, memorie)	» 12.000	20.000
9. Discussione in pubblica udienza o in Camera di Consiglio	» 3.000	12.000
Gli onorari stabiliti dal presente paragrafo si riferiscono alle cause di valore fino a L. 250.000, di competenza del tribunale o di giurisdizioni equiparate:		
per le cause di valore superiore alle L. 250.000 e fino a L. 500.000, gli onorari sono aumentati di un terzo;		
per le cause di valore superiore alle L. 500.000 e fino a L. 1.500.000, sono raddoppiati;		
per le cause di valore superiore alle L. 1.500.000 e fino a L. 5.000.000, sono triplicati;		
per le cause di valore superiore alle L. 5.000.000 e fino a 10.000.000 di lire, sono quadruplicati;		
per le cause di valore superiore ai 10.000.000 di lire gli onorari minimi e massimi possono essere aumentati fino al doppio di quelli relativi alle cause del valore di 10.000.000 di lire.		
9-*bis*. Opera prestata per la conciliazione; quando questa è avvenuta:		
per le cause di valore superiore a 250.000 ma non a 10.000.000 di lire	» 5.000	120.000
per le cause di valore superiore ai 10.000.000 di lire gli onorari possono essere raddoppiati.		
IV — *Cause davanti alla Corte d'appello.*		
10. Sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo terzo aumentati del 25 per cento.		
V. — *Cause davanti alla Corte di cassazione e altre magistrature superiori* (Consiglio di Stato, Corte dei conti, Tribunale superiore delle Acque pubbliche, Commissione centrale delle imposte).		
11. Studio della controversia e consultazioni col cliente	L. 15.000	30.000
12. Estensione del ricorso, del controricorso e delle difese scritte	» 20.000	35.000
13. Discussione	» 15.000	35.000
Gli onorari di cui sopra si riferiscono alle cause di valore fino a 1.000.000 di lire.		
Per le cause di valore superiore ad 1.000.000 ma non a 5.000.000 di lire, gli onorari sono aumentati di un terzo.		
Per quelle di valore superiore a 5.000.000 di lire sono raddoppiati.		
Per quelle di valore superiore a 10.000.000 di lire possono essere ulteriormente raddoppiati.		
VI. — *Procedimenti speciali.*		
14. Per tutta l'opera prestata fino all'emanazione del provvedimento	L. 10.000	30.000
L'onorario di cui sopra è soggetto agli aumenti previsti nel paragrafo terzo quando il valore dell'oggetto del ricorso supera le lire 250.000.		
Quando il valore è indeterminato, si applica il disposto dell'art. 9, comma 2°, delle norme generali.		

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

TABELLA *B*.

ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE

I. — *Processo di cognizione davanti al pretore, al tribunale, alla Corte di appello, ai giudici speciali, agli arbitri e, in genere, ad autorità, Commissioni, Collegi con funzioni giurisdizionali.*

1. Per la disamina L. 250
2. Per la domanda introduttiva del giudizio anche se proposto oralmente nei casi consentiti dalla legge » 250
3. Per la rinnovazione o riassunzione della domanda » 250
4. Per la chiamata di un terzo in causa » 250
5. Per ogni autentica di firma » 250
6. Per l'iscrizione della causa a ruolo » 250
7. Per la costituzione in giudizio » 250
8. per l'esame degli scritti difensivi e della documentazione della controparte anteriormente alla pronuncia di ogni ordinanza o sentenza » 250
9. Per ogni scritto difensivo » 250
10. Per ogni istanza, ricorso o reclamo diretti al giudice » 250
11. Per l'esame di ogni ordinanza o decreto » 250
12. Per ogni dichiarazione resa nei casi espressamente previsti dalla legge » 250
13. Per la formazione del fascicolo di parte, compresa la compilazione dell'indice degli atti » 250
14. Per la partecipazione a ciascuna udienza o per ogni intervento alle operazioni del consulente tecnico » 150
    Quando il tempo impiegato oltrepassa un'ora è dovuto, per ogni ora in più, il diritto di vacazione.
15. Per l'assistenza alla parte comparsa davanti al giudice o al Collegio » 250
    Quando il tempo impiegato oltrepassa un'ora è dovuto, per ogni ora in più, il diritto di vacazione.
    L'onorario e il diritto di cui sopra non sono cumulabili con quelli di cui al n. 14.
16. Per le sessioni con il cliente » 250
17. Per la corrispondenza informativa con il cliente, oltre il rimborso delle spese » 250
18. Per la notificazione di ogni atto » 150
    Se la notificazione deve farsi a più di una persona sono dovute per ogni persona in più » 100
19. Per la collaborazione prestata per la conciliazione; quando questa è avvenuta » 1.500
20. Per l'assistenza ad atti di istruzione probatoria, per ogni udienza » 250
    Se l'assistenza dura oltre un'ora o se l'atto di istruzione avviene fuori dell'ufficio giudiziario, nei casi diversi da quelli previsti dall'art. 23 delle norme generali, è dovuto in più il diritto di vacazione.
21. Per ogni richiesta di documento o certificato da rilasciarsi da uffici, autorità, enti, notaio, ecc. » 250
22. Per ogni deposito di atti o documenti in cancelleria » 150
23. Per ogni richiesta alla cancelleria di copie di atti o provvedimenti » 150
24. Per la sottoposizione di ogni atto o documento di parte a registrazione a bollo o legalizzazione » 250
25. Per ogni inserzione nel foglio degli annunzi giudiziari della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o in altre stampe periodiche » 250
26. Per la proposizione della querela di falso » 250
27. Per l'esame delle relazioni dei consulenti tecnici o di documenti contabili » 250
    Se l'esame richiede oltre un'ora è dovuto, per ogni ora in più, il diritto di vacazione.
28. Per il ritiro del fascicolo di parte dalla cancelleria » 150
29. Per la precisazione delle conclusioni da sottoporre al collegio o nel caso di cui all'art. 455 del Codice di procedura civile, al consulente tecnico » 250
30. Per la redazione della nota delle spese di cui all'art. 75 delle norme di attuazione del Codice di procedura civile L. 250
31. Per la richiesta al Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori del parere per la liquidazione degli onorari di avvocato » 150
32. Per l'assegnazione della causa a sentenza » 250
33. Per provvedere alla registrazione della sentenza e di ogni altro provvedimento soggetto a registrazione, anche in caso di prenotazione a debito » 250
34. Per ogni deposito in Cancelleria o presso pubblici ufficiali a titolo cauzionale » 250
35. Per eseguire all'Ufficio del Registro il deposito di cui all'art. 398 del Codice di procedura civile » 250

II. — *Processo di cognizione davanti al conciliatore.*

36. Per l'opera prestata durante il processo davanti al conciliatore:
    se il valore della causa non supera le L. 500 L. 300
    se supera le L. 500 ma non le L. 2500 » 750
    se supera le L. 2500 ma non le L. 5000 » 1.500
    se supera le L. 5000 » 2.000
    L'onorario è ridotto alla metà se non fu pronunciata sentenza definitiva.
37. Per la collaborazione prestata ai fini della conciliazione in qualunque fase:
    se il valore della causa non supera le L. 500 » 200
    se supera le L. 500 ma non le L. 2500 » 500
    se supera le L. 2500 ma non le L. 5000 » 1.000
    se supera le L. 5000 » 1.500
38. Per provvedere alla registrazione del verbale di conciliazione o alla notificazione della sentenza, quando la causa è di valore superiore alle L. 2500 » 250
    Quando la causa è di valore inferiore alle L. 2500 » 100

III. — *Processo di esecuzione.*

39. Per la richiesta di copia in forma esecutiva L. 150
40. Per ogni atto di precetto o di pignoramento, anche presso terzi o contro il terzo proprietario » 250
41. Per la richiesta di notificazione del precetto o del pignoramento, per la richiesta dell'esecuzione all'ufficiale giudiziario o per la richiesta di ogni altro atto inerente al processo di esecuzione » 150
    Se la notificazione è fatta a più persone sono dovute per ogni persona in più » 75
42. Per l'atto di pignoramento immobiliare o di pignoramento di navi, automobili o aeromobili » 300
43. Per il ricorso di intervento nell'esecuzione o per ogni altro ricorso al giudice dell'esecuzione o per ogni atto di intimazione ad altri creditori » 250
44. Per la compilazione di ciascuna nota di iscrizione o di trascrizione nell'Ufficio ipotecario o in altri pubblici registri » 250
45. Per la richiesta di trascrizione dell'atto di pignoramento nei casi previsti dalla legge o del provvedimento che ordina il sequestro conservativo di immobili » 250
46. Per la richiesta di trascrizione dell'atto di pignoramento o del provvedimento che ordina il sequestro conservativo dei mobili nei casi previsti dalla legge » 250
47. Per la richiesta di ogni altra trascrizione, iscrizione, annotazione, cancellazione o annullamento di formalità in pubblici registri » 250
48. Per le ispezioni ipotecarie o per la richiesta di certificati ipotecari » 300
49. Per l'esame dei certificati ipotecari » 250
50. Per le ispezioni catastali » 300
51. Per l'esame dei certificati catastali » 250
    Se le prestazioni di cui ai numeri 48, 49, 50 e 51 richiedono oltre un'ora è dovuto, per ogni ora in più, il diritto di vacazione.
52. Per ottenere la pubblicità di avvisi » 250
53. Per l'esame di ciascuna domanda e dei titoli relativi predetti dai creditori intervenienti nel processo » 250

54. Per il deposito di somme L. 250
55. Per la domanda di vendita di immobile pignorato ove contenga la particolareggiata descrizione dell'immobile, l'indicazione del valore e la proposta delle modalità e condizioni di vendite » 750
 Quando per le prestazioni di cui sopra è occorso un rilevante lavoro, l'onorario può essere elevato fino al triplo.
56. Per ogni comparizione davanti al giudice dell'esecuzione quando è disposta dal giudice stesso o dalla legge » 250
57. Per la dichiarazione nella procedura di incanto davanti ai giudici o ad altri pubblici ufficiali » 250
58. Per l'assistenza all'incanto » 250
59. Per le offerte all'incanto per conto del creditore istante (qualunque sia l'ammontare del credito) o di altra persona nominata o da nominare, se la somma ricavata dalla vendita immobiliare non supera:
 le L. 50.000 » 450
 le L. 100.000 » 750
 le L. 500.000 » 1.200
 le L. 2.000.000 » 1.800
 Se la somma supera le L. 2.000.000 l'onorario è di » 3.000
 L'onorario di cui sopra non è cumulabile con quello di cui al n. 58.
60. Per l'offerta di acquisto dopo l'incanto o durante l'amministrazione giudiziaria » 250
61. Per concorrere alla distribuzione del prezzo » 250
62. Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole della somma ricavata dalla vendita mobiliare, se la somma non supera le L. 50.000 » 300
 Se la somma ricavata supera le L. 50.000 l'onorario è dovuto nella misura di cui al n. 59.
63. Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole della somma ricavata dalla vendita imimmobiliare:
 se la somma non supera le L. 50.000 » 750
 se supera le L. 50.000 ma non le L. 100.000 » 1.200
 se supera le L. 100.000 ma non le L. 500.000 » 2.150
 se supera le L. 500.000 ma non le L. 2.000.000 » 4.500
 se supera le L. 2.000.000 » 7.500
64. Per l'esame del progetto di distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita mobiliare o immobiliare » 250
65. Per la discussione del progetto di distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita mobiliare o immobiliare » 250
66. Per l'approvazione del progetto di distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita mobiliare o immobiliare » 250
 L'onorario di cui sopra non è cumulabile con quello di cui ai numeri 62 e 63.
67. Per l'assistenza all'adunanza dei creditori nella procedura fallimentare » 250
 Se l'adunanza dura oltre un'ora è dovuto, per ogni ora in più, il diritto di vacazione.
68. Per ogni altra prestazione concernente il processo di esecuzione non prevista nel presente paragrafo e per i giudizi a cui dia luogo il processo medesimo, sono dovuti gli onorari e i diritti stabiliti nel paragrafo primo per le corrispondenti prestazioni.

IV. — *Procedimenti speciali.*

69. Nelle materie da trattarsi in Camera di Consiglio sono dovute al procuratore dal proprio cliente, per l'opera prestata dalla compilazione del ricorso fino al ritiro della copia del provvedimento L. 1.500
70. Per i ricorsi e decreti di competenza del giudice tutelare » 900
71. Per le prestazioni concernenti gli altri procedimenti speciali, disciplinati dal Codice di procedura civile o da altra legge, e per i giudizi a cui diano luogo i procedimenti stessi sono dovuti, salvo il disposto del comma seguente, gli onorari e i diritti stabiliti nei paragrafi precedenti per le corrispondenti prestazioni
 Per le prestazioni concernenti i medesimi procedimenti speciali e per i giudizi ai quali essi diano luogo, quando è competente il conciliatore, sono dovuti gli onorari di cui ai numeri 36 e 38.

V. — *Prestazioni del procuratore domiciliatario nei giudizi davanti alla Corte di cassazione o ad altri giudici.*

72. Al procuratore domiciliatario nel giudizio davanti alla Corte di cassazione o ad altri giudici sono dovute dal cliente, per l'opera prestata fino alla pronuncia della sentenza, qualunque sia il valore della causa . . . . L. 4.500

VI. — *Diritti di scritturazione e stampa.*

73. Per la scritturazione degli originali e delle copie delle comparse e di qualsiasi altro atto da comunicarsi o notificarsi e per le copie di relazione dei consulenti tecnici, di verbali di prova e di altri documenti, oltre al rimborso delle spese, sono dovute, per ogni foglio degli originali o delle sole prime copie:
 nel caso di scritturazione a mano . . . L. 50
 nel caso di impiego della dattilografia . . . » 150
 nel caso di impiego della stampa . . . » 250

Il Primo Presidente della Corte di appello, su proposta del Consiglio dell'Ordine forense, fissa, tenuto conto dei prezzi correnti, la misura del rimborso per le spese di scritturazione.

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

LEGGE 29 dicembre 1949, n. 958.
Disposizioni per la cinematografia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel settore cinematografico:

a) attua le provvidenze stabilite a favore della produzione cinematografica nazionale;

b) accerta la nazionalità dei film;

c) promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero;

d) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo il miglioramento e lo sviluppo della produzione cinematografica nazionale e la diffusione dei film nazionali in Italia ed all'estero;

e) esercita la vigilanza sugli Enti, sulle attività e sulle manifestazioni cinematografiche, che abbiano carattere di interesse pubblico, o ai quali lo Stato partecipi finanziariamente;

f) esercita la vigilanza governativa sui film nei limiti delle disposizioni vigenti;

g) esercita ogni altra attribuzione demandata dalla legge.

Art. 2.

La Commissione consultiva per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è composta:

a) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente;

b) dal direttore generale dello spettacolo;

c) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

d) da un rappresentante dei produttori di film;

e) da un rappresentante dei noleggiatori di film;

f) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;

g) da tre rappresentanti dei lavoratori della cinematografia, uno per ciascuna delle seguenti categorie: produzione, noleggio, esercizio;

h) da un rappresentante dei giornalisti cinematografici.

I rappresentanti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Sottosegretario di Stato può delegare, di volta in volta, al direttore generale dello spettacolo le funzioni di presidente della Commissione.

Possono essere invitati ad intervenire alle singole sedute, senza diritto a voto, rappresentanti di altre Amministrazioni ed esperti per l'esame dei problemi interessanti i vari settori della cinematografia e delle industrie ausiliarie.

Un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 9° della Direzione generale dello spettacolo esercita le funzioni di segretario.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) durano in carica due anni; per ciascuno di essi è nominato, con le stesse modalità, un membro supplente.

Art. 3.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale dell'assistenza della Commissione consultiva nello svolgimento dei compiti di cui all'art. 1 della presente legge.

La Commissione consultiva può essere convocata ad iniziativa del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno tre membri della stessa Commissione.

Art. 4.

Il Comitato tecnico per la cinematografia, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è composto:

a) dal direttore generale dello spettacolo, presidente;

b) da un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 6° della Direzione generale dello spettacolo;

c) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

d) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) da un rappresentante dei produttori di film;

f) da un rappresentante dei noleggiatori di film;

g) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;

h) da due tecnici rappresentanti dei lavoratori del cinema;

i) da un rappresentante dei giornalisti cinematografici;

l) da un esperto in materia artistica designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero della pubblica istruzione.

I rappresentanti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale dello spettacolo, il Comitato è presieduto dal funzionario di cui alla lettera *b*).

Il Comitato tecnico decide a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 9° della Direzione generale dello spettacolo esercita le funzioni di segretario.

I componenti del Comitato tecnico sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri designati dalle Amministrazioni dello Stato e dalle organizzazioni sindacali durano in carica due anni; per ciascuno di essi è nominato, con le stesse modalità, un membro supplente.

Art. 5.

Contro le decisioni del Comitato tecnico per la cinematografia è ammesso ricorso ad una Commissione di secondo grado presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio e composta da otto esperti, di cui due designati dai lavoratori del cinema ed uno rispettivamente dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, dalla Società italiana autori ed editori, dai produttori di film, dai noleggiatori, dagli esercenti e dai giornalisti cinematografici, con la procedura di cui all'articolo precedente.

Art. 6.

Le imprese produttrici nazionali, che intendono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, debbono preventivamente denunciare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'inizio di lavorazione del film a lungo o corto metraggio e presentare, nel contempo, il soggetto del film, il piano di finanziamento ed il piano di lavorazione, l'elenco del personale tecnico ed artistico con le relative mansioni, nonchè ogni altro elemento necessario per l'accertamento della nazionalità del film ai sensi dei successivi articoli 8 e 9.

Per i film di attualità la denuncia può essere presentata anche dopo l'inizio della lavorazione.

Art. 7.

Le imprese produttrici straniere, per poter realizzare in Italia film o scene di film, debbono presentare preventivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il testo italiano della sceneggiatura del film o delle scene e fornire inoltre ogni elemento che sarà richiesto.

Art. 8.

E' considerato nazionale agli effetti della presente legge, il film prodotto in versione originale italiana o in più versioni, delle quali una italiana, che sia stato girato, prevalentemente in Italia, da imprese appartenenti a cittadini italiani, e se trattasi di società, quando queste abbiano sede legale in Italia, capitali ed amministratori in prevalenza italiani e svolgano in Italia la maggior parte della loro attività; semprechè concorrano i seguenti requisiti:

a) che il soggetto sia di autore italiano o sia stato ridotto e adattato per la lavorazione in Italia da autore o autori italiani;

b) che gli elementi tecnico-artistici (regista, aiuto regista, scenografo, musicista, direttore di produzione e fonico) e gli attori principali siano in larga maggioranza italiani;

c) che il restante personale tecnico ed esecutivo e dei ruoli artistici minori impiegati nel film, sia almeno per tre quarti italiano;

d) che le maestranze siano interamente italiane per la parte girata in Italia.

Il cortometraggio è considerato nazionale se girato integralmente in Italia da imprese italiane con personale tecnico ed artistico in prevalenza italiano.

Il cortometraggio a carattere documentario avente eccezionale valore scientifico e culturale, se per ragioni inerenti all'oggetto trattato sia stato girato prevalentemente all'estero, può essere considerato nazionale, purchè sussistano tutti gli altri requisiti stabiliti dalla presente legge.

E' considerato nazionale il film di attualità di lunghezza non inferiore ai 200 metri di cui almeno 150 girati in Italia da tecnici italiani. Non può tuttavia essere considerata nazionale l'edizione italiana di giornali di attualità prodotti all'estero, da case cinematografiche estere, anche se contenga avvenimenti girati in Italia nella proporzione prevista per i film nazionali di attualità, che porti la stessa marca di produzione di case cinematografiche estere o contrassegno similare.

In via eccezionale, può essere riconosciuto nazionale il film di attualità prodotto da ditta italiana, ripreso con personale tecnico italiano in tutto o in parte all'estero, ove l'avvenimento rivesta particolare interesse nazionale.

La dichiarazione di nazionalità è rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri previo accertamento dei requisiti sopra descritti, anche a seguito di ispezioni sui luoghi di lavorazione.

Art. 9.

La dichiarazione di nazionalità italiana può essere rilasciata ai film girati, in prevalenza o totalmente, all'estero, in determinate condizioni previste da accordi internazionali di reciprocità.

Qualora si riscontrino particolari condizioni di interesse nazionale nel campo artistico, industriale, commerciale e del lavoro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 2, può rilasciare la dichiarazione di nazionalità italiana ai film prodotti in Italia da imprese italiane in regime di compartecipazione artistica, tecnica e finanziaria con imprese estere.

Per i film di cui al presente articolo la dichiarazione di nazionalità deve essere rilasciata prima dell'inizio della lavorazione.

Art. 10.

Per l'ammissione alle provvidenze previste nella presente legge, il film nazionale, a lungo e a corto metraggio, non a carattere documentario o di attualità, deve essere girato con la ripresa sonora diretta, e per la parte prevista nella sceneggiatura per riprese in interni, almeno per il 70 per cento in teatri di posa muniti di adeguata attrezzatura tecnica, e non deve contenere materiale scenico di repertorio. Qualora sia richiesto l'impiego del suddetto materiale per esigenze tecniche ed artistiche, tale impiego non potrà comunque superare l'8 per cento della lunghezza complessiva del film.

La Presidenza del Consiglio, in casi di comprovate impossibilità tecniche, potrà concedere deroghe alle disposizioni di cui al comma precedente, sentito il parere del Comitato tecnico.

La stampa delle copie positive del film nazionale deve essere effettuata in Italia da stabilimenti italiani di sviluppo e stampa, a meno che si tratti di speciali sistemi per i quali manchi la necessaria attrezzatura in Italia, in base ad accertamenti del Comitato tecnico.

Art. 11.

Il film nazionale a lungo e a corto metraggio escluso dalla programmazione obbligatoria di cui all'art 18 della presente legge, è parimenti escluso dalle provvidenze stabilite negli articoli 14, 15, 16 e 17.

Art. 12.

Le provvidenze previste nella presente legge non spettano ai film che, in tutto o in parte, abbiano finalità pubblicitarie.

Art. 13.

La presentazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dei film nazionali, ai fini del rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico, vale anche come domanda di ammissione alle provvidenze governative previste nella presente legge. Del provvedimento adottato è fatta menzione sul nulla osta di proiezione in pubblico.

Art. 14.

Per ogni film nazionale di lunghezza superiore ai 2000 metri, ammesso, su conforme parere del Comitato tecnico, alla programmazione obbligatoria, anche se realizzato col sistema dei disegni animati, che venga presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dopo l'entrata in vigore della presente legge, e la cui prima proiezione nelle sale cinematografiche, accertata dalla Società italiana autori ed editori, si effettui anteriormente al 31 dicembre 1954, è concesso al produttore, per un periodo di cinque anni dalla sua prima proiezione in pubblico, un contributo pari al 10 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato.

Una ulteriore quota dell'8 per cento dell'introito suddetto, e per lo stesso periodo di tempo, potrà essere concessa a titolo di premio ai film che ne siano stati riconosciuti meritevoli per il loro particolare valore artistico dal Comitato tecnico di cui all'art. 4.

Le quote previste dai commi precedenti sono ridotte alla metà se il film nazionale venga proiettato nello stesso spettacolo insieme ad altri film di lunghezza superiore ai 2000 metri.

L'introito sul quale vengono liquidati i contributi di cui al presente articolo è determinato dalla Società italiana autori ed editori sulla base degli incassi accertati per il pagamento dei diritti erariali.

Ai produttori di film nazionali potranno essere concessi acconti sui contributi ad essi spettanti. Tali acconti verranno conteggiati su segnalazioni provvisorie trimestrali degli incassi, effettuate dalla Società italiana autori ed editori, e limitati ad un massimo dei quattro quinti del premio trimestrale che spetterebbe in base alle segnalazioni provvisorie stesse.

Per il pagamento di tali acconti è autorizzata l'emissione sull'apposito capitolo, di ordini di accreditamento a favore del cassiere della Presidenza del Consiglio (Direzione generale dello spettacolo) per importi singoli non superiori a lire 100 milioni. Alla regolarizzazione degli

acconti sarà provveduto successivamente, all'atto della liquidazione definitiva di ciascun contributo, da effettuarsi con mandati diretti.

Agli esercenti delle sale cinematografiche che proiettino, oltre ai normali complementi di programma, soltanto un film nazionale di lunghezza superiore ai 2000 metri, ammesso, dalla presente o dalle precedenti leggi, alla programmazione obbligatoria, è concesso un abbuono pari al 20 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. L'abbuono sarà corrisposto all'esercente all'atto del versamento alla Società italiana autori ed editori dei diritti erariali introitati per la proiezione del film e non potrà, in nessun caso, formare oggetto di cessione totale o parziale a favore di terzi.

Art. 15.

Ai fini dell'applicazione della presente legge s'intende per corto metraggio il film di lunghezza non inferiore ai 250 metri e non superiore ai 2000 metri, anche se realizzato col sistema dei disegni animati. Se il cortometraggio è realizzato col sistema a colori, per l'ammissione ai benefici di legge è sufficiente la lunghezza minima di 180 metri.

Si intende per film di attualità quello non inferiore ai 200 metri, che riproduca fatti ed avvenimenti del giorno ed abbia i caratteri della informazione o della cronaca cinematografica.

A favore del film nazionale cortometraggio presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico, dopo l'entrata in vigore della presente legge, e la cui prima proiezione nelle sale cinematografiche italiane, accertata dalla Società italiana autori ed editori, si effettui prima del 31 dicembre 1954, può essere concesso, su conforme parere del Comitato tecnico di cui all'art. 4, un contributo pari al 3 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso è stato proiettato per un periodo di tre anni dalla prima proiezione in pubblico. Il contributo suddetto sarà negato se non sussistono i requisiti minimi di idoneità tecnica, artistica e culturale.

Entro i limiti di tempo e con le modalità stabilite nel terzo comma del presente articolo, è concesso a favore del film nazionale di attualità un contributo pari al tre per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso è stato proiettato per un periodo di cinque mesi dalla prima proiezione in pubblico.

Su conforme parere del Comitato tecnico può essere concesso un ulteriore contributo pari al due per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso è stato proiettato, nei casi di eccezionale valore tecnico o artistico.

I film nazionali documentari, cortometraggi e di attualità devono essere iscritti nel Pubblico registro cinematografico ai sensi dell'art. 103, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 16.

Se in uno stesso spettacolo, oltre il film a lungo metraggio, sono programmati più film nazionali di cortometraggio ammessi al beneficio del contributo governativo, l'incasso lordo dello spettacolo ai fini della determinazione del contributo stesso viene suddiviso in parti uguali tra i cortometraggi programmati. Analogo criterio viene seguito nel caso che nello stesso spettacolo siano programmati più film nazionali di attualità.

Quando il programma è composto di soli cortometraggi o di attualità nazionali o di cortometraggi ed attualità, è ammesso il cumulo dei contributi di cui all'art. 15 (per un massimo di sei).

Art. 17.

Le provvidenze stabilite dalla presente legge si applicano anche quando la programmazione del film nazionale, a lungometraggio, a cortometraggio o di attualità, viene effettuata con pellicola a formato ridotto.

Ove il film nazionale e lungometraggio, a cortometraggio o di attualità sia stato ripreso direttamente a formato ridotto, i metraggi minimi previsti dalla presente legge si intendono proporzionalmente diminuiti.

Per le modalità di pagamento dei contributi di cui al presente ed ai precedenti articoli 14, 15 e 16, valgono le norme stabilite dal regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2237.

Art. 18.

Gli esercenti di sale cinematografiche debbono riservare, a decorrere dal 1° settembre di ciascun anno, un minimo di venti giorni per ciascun trimestre alla proiezione, secondo il normale ordine di visione, in tutti gli spettacoli giornalieri, di film di lunghezza superiore ai 2000 metri riconosciuti nazionali ai sensi della presente legge o di precedenti disposizioni e ammessi alla programmazione obbligatoria.

Detto periodo deve comprendere per i locali ad attività continuativa due domeniche. Per i locali ad attività saltuaria, il minimo delle giornate di spettacolo riservate alla proiezione di film nazionali viene proporzionalmente ridotto.

I giorni di proiezione effettivamente destinati ai film nazionali a lungometraggio, nei trimestri settembre-novembre, dicembre-febbraio e marzo-maggio di ciascuna stagione cinematografica in eccedenza sulla quota minima fissata dalla legge, possono essere detratti dal numero minimo dei giorni richiesti per i trimestri successivi della stessa stagione cinematografica.

Inoltre, gli esercenti di sale cinematografiche sono tenuti a programmare in ciascun spettacolo, per almeno metà dell'anno, film nazionali a cortometraggio e, per l'altra metà, film nazionali di attualità. Per i locali ad attività saltuaria detto periodo viene proporzionalmente ridotto. Tale norma non si applica nei giorni in cui il film a lungometraggio è proiettato con l'aggiunta dell'avanspettacolo.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 2, può essere variato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il numero delle giornate da riservare ai film nazionali a lungometraggio, a cortometraggio e di attualità, in relazione alla qualità e quantità della produzione cinematografica nazionale della stagione cinematografica.

Sono esclusi dal beneficio della programmazione obbligatoria, su conforme parere del Comitato tecnico di cui all'art. 4, i film sforniti dei requisiti minimi di idoneità tecnica ed artistica.

Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni debitamente vistato dalla locale autorità di pubblica sicurezza, con l'indicazione in ordine cronologico dei film proiettati e della rispettiva nazionalità.

Sono esenti dall'obbligo della programmazione obbligatoria del film nazionale gli esercenti di sale cinematografiche che programmino esclusivamente film esteri in edizione originale.

Art. 19.

Per l'infrazione agli obblighi di cui all'articolo precedente, la Commissione istituita ai sensi dell'art. 20 assegna all'inadempiente un termine per reintegrare le giornate complessive di spettacolo stabilite per la proiezione dei film nazionali. Trascorso inutilmente detto termine, è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da uno a quindici giorni, salvo l'obbligo per l'esercente di effettuare nei trimestri successivi il reintegro di cui sopra.

Art. 20.

La sanzione di cui all'articolo precedente è applicata in sede amministrativa da una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, composta da:

a) un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, presidente;

b) un rappresentante dei produttori di film;

c) un rappresentante dei noleggiatori di film nazionali;

d) un rappresentante dei lavoratori del cinema;

e) tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche.

Detti rappresentanti saranno prescelti di volta in volta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un elenco di nominativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, pel tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in numero di venti per ogni categoria.

La segreteria della Commissione è affidata ad un funzionario della Direzione generale dello spettacolo, di gruppo *A*, di grado non inferiore all'8°.

Art. 21.

L'autorizzazione per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento degli immobili da destinare a sale cinematografiche, come la concessione di nuove licenze di esercizio per spettacoli cinematografici, sono subordinate al preventivo nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso in cui si intenda adibire comunque un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

Nessun lavoro relativo alla costruzione, trasformazione o adattamento di locali da destinare a sale per proiezioni cinematografiche e all'ampliamento di sale cinematografiche già in attività potrà essere iniziato prima che sia rilasciato il preventivo nulla osta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I contravventori alla disposizione del precedente comma sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000. Nel provvedimento di condanna è ordinata la sospensione dei lavori.

Art. 22.

I locali di pubblico spettacolo non possono essere adibiti a spettacoli misti, senza il preventivo nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per spettacoli misti s'intendono quelli che comprendono in unico programma proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali o di arte varia.

Per le infrazioni alle norme di cui al presente articolo l'autorità locale di pubblica sicurezza può disporre la chiusura del locale da 1 a 20 giorni.

Art. 23.

Ogni due anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, può essere ordinata su tutto il territorio nazionale una verifica delle sale ai fini di accertare se esse siano efficienti dal punto di vista tecnico, igienico e di sicurezza.

Tale verifica è affidata alle Commissioni provinciali di vigilanza le quali potranno:

a) diffidare l'esercente ad apportare le modifiche ed i miglioramenti necessari al proprio locale, fissando un termine per l'esecuzione dei lavori;

b) nei casi di non ottemperanza alla diffida di cui sopra, proporre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la revoca del nulla osta.

Art. 24.

Il nulla osta per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti è rilasciato soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.

Art. 25.

Il nulla osta di cui agli articoli 21, 22 e 24 sono rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il parere di una Commissione composta:

1) dal direttore generale dello spettacolo, presidente;

2) da un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 6°, della Direzione generale dello spettacolo;

3) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;

4) da un rappresentante dei produttori di film;

5) da un rappresentante dei noleggiatori di film;

6) da un rappresentante dei lavoratori del cinema;

7) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche che proiettano esclusivamente film a formato ridotto;

8) da cinque tecnici designati: uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dal Ministero dell'interno, uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dalla Organizzazione sindacale degli ingegneri ed uno dalla Organizzazione sindacale degli architetti.

I membri di cui al n. 8 hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale dello spettacolo, la Commissione è presieduta dal funzionario di cui al n. 2.

I membri indicati nei numeri 3, 4, 5, 6 e 7 nonchè i tecnici rappresentanti le Organizzazioni sindacali degli ingegneri e degli architetti sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e durano in carica un anno.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione consultiva, sono annualmente determinati i criteri per la concessione dei nulla osta, di cui agli articoli 21 e 22 della presente legge.

Art. 26.

I biglietti d'ingresso alle sale cinematografiche sono emessi in un unico tipo con contrassegno della Società italiana autori ed editori incaricata della riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Tutti gli esercenti cinematografici devono adottare le distinte d'incasso (borderò), da redigersi a ricalco, del tipo predisposto e contrassegnato dalla Società italiana autori ed editori ed approvato, di anno in anno, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero delle finanze, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 2.

All'inizio del primo spettacolo giornaliero l'esercente deve riportare sulla distinta l'incasso tutti i dati segnaletici che sono già a sua conoscenza; in particolare i titoli e la casa produttrice del film a lungometraggio, a cortometraggio e delle attualità, i dati inerenti ai biglietti che intende usare nella giornata e il dettaglio del loro prezzo unitario.

Il prezzo da corrispondere alla Società italiana autori ed editori per i biglietti d'ingresso da essa forniti agli esercenti di sale cinematografiche sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 27

Chiunque contraffà o altera biglietti d'ingresso alle sale cinematografiche ovvero, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, acquista o riceve al fine di metterli in circolazione, o metta in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati o fa uso dei medesimi, è punito con la reclusione da 2 mesi a 2 anni e con la multa da lire 2000 a lire 20.000.

Chiunque compie sulle distinte d'incasso registrazioni o annotazioni non conformi al vero, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, salvo le sanzioni fiscali.

Art. 28.

Nulla è innovato alle vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film.

Art. 29.

E' istituito presso il Ministero del commercio con l'estero un Comitato per l'esame delle questioni concernenti la importazione e la esportazione di film, di pellicola non impressionata e di materiali cinematografici, salvo quanto disposto dall'art. 3 del regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, modificato dalla legge 7 aprile 1925, n. 473, per le temporanee importazioni ed esportazioni di film.

Detto Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, è presieduto dal Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero e composto:

a) dal direttore generale dello spettacolo;

b) dal direttore generale delle dogane del Ministero delle finanze;

c) dal direttore generale esportazioni-importazioni del Ministero del commercio con l'estero;

d) dal direttore generale delle valute del Ministero del commercio con l'estero;

e) da due membri della Commissione consultiva, dei quali uno scelto tra i rappresentanti dei datori di lavoro e uno scelto tra i rappresentanti dei lavoratori.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore all'8°, del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 30.

Un fondo pari all'1 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici è devoluto annualmente, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 2:

a) per la concessione di contributi a favore di manifestazioni e iniziative, in Italia e all'Estero, organizzate da enti pubblici, comitati od associazioni di categoria o culturali, inerenti allo sviluppo cinematografico sul piano artistico e culturale, nonchè a favore di iniziative intese ad incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;

b) per la concessione di contributi annuali a favore di enti di diritto pubblico e di enti cinematografici con partecipazione azionaria dello Stato, che concorrano ad assicurare la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della cinematografia nazionale;

c) per lo sviluppo della produzione e della programmazione dei film;

d) per sovvenzioni a favore di enti pubblici aventi per scopo la diffusione e il perfezionamento tecnico ed artistico della cinematografia mediante ricerche, studi, esperimenti, la formazione di nuovi quadri tecnici ed artistici nonchè l'assistenza ai lavoratori del cinema.

In sostituzione dei contributi sugli spettacoli cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni contenute nell'art. 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e nell'art. 20 del regolamento 1° agosto 1927, n. 1616, a favore delle Aziende autonome di soggiorno e di cura, sarà erogato per ciascun esercizio finanziario un contributo pari al 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. Detto contributo sarà ripartito dal Ministero dell'interno, sentito il Commissariato del turismo, tra le Aziende autonome di soggiorno e di cura.

Art. 31.

Gli atti di vendita di film nazionali, gli atti di cessione e di costituzione in pegno dei proventi e dei contributi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della presente legge, gli atti di estinzione della cessione e del pegno, sono soggetti alla imposta fissa di registro.

Art. 32.

Il beneficio di cui all'art. 2 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è esteso ai film riconosciuti nazionali ai sensi degli articoli 8 e 9 della presente legge, purchè non esclusi dalla programmazione obbligatoria.

Art. 33.

Il produttore di film nazionali, dopo un anno dalla data di prima proiezione in pubblico del film stesso, è tenuto, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad inviarne gratuitamente copia nuova alla cineteca nazionale istituita presso il Centro sperimentale di cinematografia.

Tale obbligo si trasferisce anche a carico dei successivi titolari dei diritti di sfruttamento economico del film.

Il Centro sperimentale di cinematografia non può avvalersi di tale pellicola per pubbliche programmazioni, prima che siano trascorsi dieci anni dalla prima visione, e limitatamente a spettacoli retrospettivi a scopo culturale.

Art. 34.

Nei riguardi dei film a lungometraggio e a cortometraggio presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il nulla osta di proiezione in pubblico in data anteriore alla entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi gli articoli 4, 5 e 7 della legge 16 maggio 1947, n. 379, e l'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 678.

Per i suddetti film il termine per la prima proiezione in pubblico stabilito al 31 dicembre 1949 dall'art. 4 della legge 16 maggio 1947, n. 379, è prorogato al 31 dicembre 1951.

Art. 35.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 36.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

Art. 37

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1950.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1949

EINAUDI

De Gasperi — Grassi — Vanoni — Pella — Bertone

Visto, *il Guardasigilli* Grassi

LEGGE 29 dicembre 1949, n. 959.

Proroga di provvidenze a favore del teatro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Le provvidenze a favore del teatro, previste dall'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, sono prorogate sino al 31 dicembre 1954.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1950, e sino al 30 giugno 1952, la quota dei diritti erariali destinata, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, a favore degli Enti autonomi lirici, della Istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia e di altri Enti ed Istituzioni teatrali e musicali non aventi scopo di lucro, è elevata dal 12 al 15 per cento, sempre al netto dell'aggio spettante alla Società italiana autori ed editori.

Art. 3.

Per la erogazione dei fondi di cui agli articoli precedenti, si applicano le disposizioni dell'art. 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62.

Art. 4.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri può disporre in qualunque momento l'esame delle gestioni teatrali sovvenzionate.

I conti consuntivi delle gestioni sovvenzionate devono essere pubblicati entro tre mesi dalla chiusura della stagione, secondo le modalità da stabilirsi dalla Presidenza del Consiglio.

Art. 5.

L'art. 5 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, è sostituito dal seguente:

« Per gli spettacoli di prosa di opere originali di autore italiano è concesso per un periodo di cinque anni, un abbuono nella misura del dieci per cento dell'introito lordo di ciascuna rappresentazione da effettuarsi all'atto della riscossione dei diritti erariali ».

Art. 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno emanate le norme per la esecuzione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1949

EINAUDI

De Gasperi — Vanoni — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1949, n. 960.

Aliquota per ciascun grado e ruolo degli ufficiali generali e superiori dell'Aeronautica da collocare in ausiliaria per la 5ª applicazione del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'aliquota per ciascun ruolo e grado degli ufficiali generali e superiori dell'Aeronautica militare, in servizio permanente effettivo, che possono essere collocati in posizione ausiliaria per la quinta applicazione del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, è fissata come segue:

Arma aeronautica - Ruolo naviganti:

Generale di divisione aerea . . . . n. 3
Generale di brigata aerea . . . . . . » 4

Arma aeronautica *Ruolo servizi*:

Colonnello . . . . n. 2
Tenente colonnello . . . . » 4
Maggiore . . . . » 5

Art. 2.

I collocamenti in posizione ausiliaria di cui all'art. 1 saranno disposti entro il 31 dicembre 1949.

I decreti relativi ai provvedimenti anzidetti potranno essere emanati anche in data successiva a quella indicata dal comma precedente, sempre che le decisioni definitive dei competenti organi di valutazione e la relativa partecipazione agli interessati, mediante dispaccio ministeriale, siano intervenute nel termine suddetto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1949

EINAUDI

PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1949
Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 148. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1949.

Caratteristiche delle piastrine metalliche relative all'imposta sui cani per l'anno 1950.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 136 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, modificato con regio decreto-legge 9 settembre 1937, n. 1769, e con la legge di conversione del 13 gennaio 1938, n. 20, in virtù del quale i possessori ed i detentori di cani di ogni categoria, anche esenti da imposta, devono provvedersi della prescritta piastrina;

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, che attribuisce alla Unione Italiana Ciechi l'esclusività della fabbricazione e della vendita ai Comuni delle piastrine di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

La piastrina metallica comprovante il pagamento dell'imposta sui cani per l'anno 1950 è di metallo laminato leggero a forma rettangolare di mm. 21 x 28; ha un foro nel lato superiore, entro il quale è applicato un fermaglio, che deve servire per attaccarla al collare del cane.

La piastrina ha la seguente dicitura:

a) 1950;

b) nominativo del Comune;

c) imposta cani;

d) l'indicazione della categoria; o quella di *esente;*

e) numero progressivo per ciascuna delle tre categorie previste dall'art. 131 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni e per i cani esenti ai sensi dell'art. 133 del testo unico medesimo.

Art. 2.

Il prezzo di ciascuna piastrina è fissato in lire venti per consegna a destinazione del Comune richiedente.

Art. 3.

Per le ordinazioni delle piastrine i Comuni dovranno rivolgersi direttamente all'Unione Italiana dei Ciechi, con sede in Roma, indicando il numero di piastrine occorrenti per ciascuna categoria e provvedendo, contemporaneamente, ad inviarle l'ammontare del prezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1949

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

(5147)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1949.

Modificazioni al decreto Ministeriale 21 settembre 1949, recante norme per la liberalizzazione degli scambi commerciali intra-europei.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio, per l'agricoltura e foreste, per gli affari esteri, per le finanze, per la grazia e giustizia

Visto il regio decreto-legge 14 settembre 1926, n. 1923, che unifica, coordina ed integra le disposizioni legislative in materia di divieti di importazione e di esportazione di carattere economico;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, recante nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, contenente norme in materia di cessione di valute estere all'Ufficio italiano dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 11 aprile 1949 (*Gazzetta Ufficiale* 13 maggio 1949), recante norme per il coordinamento delle denunce e dei benestari bancari all'importazione ed esportazione;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1949, n. 632, recante modifiche alle norme riguardanti la negoziazione di valute estere;

Visto il decreto Ministeriale 19 settembre 1949 (*Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949), contenente norme per gli scambi ed i pagamenti in lire sterline;

Visto il decreto Ministeriale 21 settembre 1949 (*Gazzetta Ufficiale* del 27 settembre 1949), recante norme per la « liberalizzazione » degli scambi commerciali intra-europei;

Decreta:

Articolo unico.

A modifica del decreto Ministeriale 21 settembre 1949, la tabella 1 di cui all'art. 1, è sostituita dalla tabella annessa al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 21 dicembre 1949

Il Ministro per il commercio con l'estero: BERTONE

Il Ministro per il tesoro: PELLA

Il Ministro per l'industria e commercio: BERTONE

Il Ministro per l'agricoltura e foreste: SEGNI

Il Ministro per gli affari esteri: SFORZA

Il Ministro per le finanze: VANONI

Il Ministro per la grazia e giustizia: GRASSI

TABELLA 1

Voce doganale della tariffa italiana vigente	
1	- Cavalli (1).
12	- Pollame vivo.
18 *a*)	- Pollame morto.
ex 24	- Uova in guscio.
ex 34 *a*)	- Baccalà stoccafisso - aringhe, salacche e salacchini (secchi, salati e affumicati).
50 *a*)	- Cacao in grani.
52	- Cannella.
53	- Garofani (chiodi e steli).
54	- Pepe nero, bianco e garofanato.
ex 57	- Tè.
58	- Vainiglia.
60	- Noci moscate e macis.
66 *b*)	- Orzo, altro.
70 *d*)	- Farina di orzo e di avena.
74	- Legumi secchi.
ex 76	- Patate da semina.
115	- Tabacchi (2).
117 *a*)	- Semi oleosi di arachide.
117 *e*)	- Semi oleosi di lino.
117 *f*)	- Semi oleosi di ricino.
117 *g*)	- Semi oleosi di senapa.
117 *h*)	- Semi oleosi di sesamo.
117 *l*)	- Semi oleosi di girasole.
117 *m*)	- Semi oleosi di cotone.
117 *n*)	- Semi oleosi n.n.
118	- Olive fresche.
119	- Copra.
124 *a*)	- Oli di pesce, di altri animali marini e di fegato di pesce.
ex 124 *b*)	- Olio di piedi di bue, di piedi di montone, di piedi di cavallo e simili.
ex 137 *a*)	- Grassi n.n. animali, esclusi quelli idrogenati.
138 *a*)	- Spermaceti, greggio.
138 *b*)	- Spermaceti, depurato.
139 *a*)	- Cera di api.
139 *b*)	- Cere n.n.
ex 140 et ex 141	- Abaca e canapa di manilla, grezza e pettinata e stoppa relativa.
142 et 143	- Lino grezzo e pettinato e stoppa di lino.
144	- Juta grezza e pettinata.
147 *a*)	- Vegetali filamentosi, n.n. greggi.
147 *b*)	- Vegetali filamentosi, n.n. pettinati.
ex 150	- Filetti di cocco.
ex 160 *a-b-c-d*)	- Tessuti di lino che hanno un numero minimo di 30 fili tra ordito e trama, per quadrato di 5 mm. di lato ed un peso massimo di 70 gr. per m².
ex 181 *a*)	- Cotone in massa grezzo.
182 *a*)	- Cascami di cotone di ogni sorta, greggi.
211 *a*)	- Lane naturali e sudice.
211 *b*)	- Lane lavate.
212	- Cascami e borra di lana.
213	- Crino animale e relativi avanzi.
ex 214 *a*)	- Peli fini n.n. in massa.
ex 214 *a*)	- Peli grossolani bovini, equini e caprini e simili e loro cascami.
ex 215	- Setole di maiale e di cinghiale.
248 *a*)	- Cascami di seta grezzi.
274 *a*)	- Minerali metallici di ferro, comprese le piriti di ferro.
274 *b*)	- Minerali metallici di manganese e di ferromanganese.
274 *c*)	- Minerali metallici di piombo anche argentiferi.
274 *d*)	- Minerali metallici di rame.
274 *e*)	- Minerali metallici di zinco.
274 *f*)	- Bauxite e altri minerali metallici n.n.
278 et 279	- Rottami di ferro, di acciaio e di ghisa e cascami della lavorazione della ghisa.
ex 280 *a*) ex 281 *b*)	Ferro cromo avente un contenuto di cromo da più di 5 % al 90 % ed un contenuto di carbonio fino a 0,1 %.
ex 286 *c*) ex 287 ex 297 *b-c-d-e*) ex 298	Nastri di acciaio laminati a caldo per molle.
ex 291 *a-b*) ex 299 ex 300 *b*) ex 344 *a*)	Nastri trasportatori di acciaio.
349	- Rame e sue leghe, in pani e rottami.
376 *a*)	- Nichelio e sue leghe, in rottami, in pani e in dadi.
383 *a*)	- Stagno e sue leghe, in rottami, in pani e in verghe.
ex 388 *a*)	- Tungsteno greggio e in rottami; molibdeno greggio e in rottami; tantalio e sue leghe, greggio e in rottami; cobalto e sue leghe, greggio e in rottami; cromo greggio; vanadio greggio; bismuto e sue leghe, greggio; titanio greggio ed altri metalli comuni greggi n.n.
ex 396 *a*)	- Motori a scoppio di potenza superiore agli 800 HP.
ex 398 *b*)	- Caldaie generatrici di vapore per pressioni superiori a 300 atmosfere.

(1) L'importazione dei cavalli è sottoposta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

Cavalli da reddito e da riproduzione. — La ditta importatrice deve documentare a mezzo di apposita dichiarazione del Ministero dell'agricoltura e foreste (da esibire alla dogana di entrata) di avere preso con il Ministero stesso gli opportuni accordi in merito alle razze da importare, ai relativi controlli ed alle destinazioni.

Comunque l'introduzione dei cavalli rimane subordinata ad esibizione alla suddetta dogana del certificato di collaudo rilasciato da tecnici, designati dal suddetto Ministero, i cui nominativi verranno segnalati alla dogana medesima.

Cavalli da macello. — Lo sdoganamento dei cavalli avverrà previa esibizione di apposito certificato — rilasciato da funzionari nominati dal Ministero dell'agricoltura e foreste — attestante per le femmine l'avvenuta marcatura a fuoco e la tosatura dei crini della coda, ovvero la effettuata castrazione ove trattisi di maschi interi.

(2) L'importazione in Italia di tabacchi greggi e lavorati viene effettuata dall'Amministrazione del monopolio dello Stato.

Voce doganale della tariffa italiana vigente	
ex 403 *a-b*) ex 476 *b*)	Torni per orologeria, da banco, frontali, verticali, ad un montante ad alta velocità per assi a gomito.
ex 403 *a*)	– Seghe a nastro continuo.
ex 403 *a b*)	– Fresatrici doppie, di grande potenza per utensili negativi, a tamburo, a tavola oscillante, tipo pialla a 2 montanti per camme, per copiare e riprodurre, per cave a tavola verticale.
ex 403 *a-b*)	– Stozzatrici e generatrici per ingranaggi cilindrici e/o conici oltre il modulo 8, generatrici aypod dentatrici a creatore oltre 1000 mm. di diametro, rasatrici.
ex 403 *a-b*)	– Piallatrici a movimento idraulico a comando elettronico, ad alta velocità e/o doppio taglio.
ex 403 *a-b*)	– Stozzatrici corsa oltre 600 mm., stozzatrici idrauliche, limatrici idrauliche ad alta velocità.
ex 403 *a-b*)	– Alesatrici orizzontali mandrino sino a 65 mm. di diametro, alesatrici orizzontali mandrino oltre 120 mm. di diametro.
ex 403 *a*)	– Magli autocompressori con mazza oltre 900 chilogrammi.
ex 403 *a-b*)	– Alesatrici a teste multiple, ad alta velocità, con utensili di diamante, tipo pialla.
ex 403 *a-b*)	– Alesatrici, fresatrici a montante mobile, mandrino oltre 200 mm. di diametro.
ex 403 *a-b*)	– Alesatrici verticali per stampi sino al cono 1-3/4.
ex 403 *a-b*)	– Trapani alesatori, trapani radiali, sbraccio oltre 2000 mm.
ex 403 *a-b*)	– Trapani radiali orientabili.
ex 403 *a-b*)	– Foratrici orizzontali, unità foratrici semplici e/o multiple centratrici.
ex 403 *a-b*)	– Maschiatrici orizzontali e verticali, capacità oltre 12 mm. di diametro.
ex 403 *a-b*)	– Rettificatrici per filetti, per ingranaggi, per assi a gomito, a mole multiple e/o automatiche, per profili, per alberi scanalati, corsa oltre 1200 mm., per interni fori sino a 3 mm. di diametro, per interni fori oltre 200 mm. di diametro, per camme, affilatrici per punte ad elica, per brocce, per pettini, lappatrici, lucidatrici, micro e/o superfinitrici.
ex 403 *a*)	– Magli a vapore o ad aria compressa, con mazza oltre 1800 kg.
ex 403 *a-b*)	– Cesoie a ghigliottina, capacità oltre 4000 × 30 millimetri.
ex 403 *a-b*)	– Curvatrici di lamiere, capacità oltre 4000 × 30 millimetri.
ex 403 *a-b*)	– Presse piegatrici, capacità oltre 4000 × 30 millimetri.
ex 403 *a-b*)	– Macchine per fabbricare bulloni, dadi, molle.
ex 403 *a-b*)	– Macchine bilanciatrici.
ex 403 *a-b*)	– Macchine per tracciare di alta precisione per stampi, macchine per dividere e/o marcare.
ex 403 *a-b*)	– Troncatrici a mola e/o coltelli.
ex 403 *a-b*)	– Filettatrici a pettine.
ex 403 *a-b*)	– Brocciatrici verticali e orizzontali pressione oltre 25 tonn.
ex 405	– Presse a doppio e triplo effetto meccaniche con luce oltre 800 mm.
ex 405	– Presse a doppio e triplo effetto idrauliche con luce oltre 1800 mm.
ex 405	– Presse orizzontali rapide, orizzontali a fucinare.
ex 408	– Macchine n.n. per pastifici.
412 *a*)	– Rotative tipografiche per la stampa dei giornali.
413	– Macchine per comporre e fondere caratteri.
ex 414	– Macchine per la preparazione alla filatura e la filatura della juta e del lino.
ex 414	– Macchine per montare i nastri e le placche delle carde del cotone e altre fibre.
ex 417	– Macchine per fare pizzi, tulli, ecc.

Voce doganale della tariffa italiana vigente	
ex 426 *bis*	– Sostegni e trasmissioni di macchine da cucire, ecc.
ex 466 *a-b*)	– Porta oggetti e portautensili per macchine, esclusi i mandrini a filiere a scatto.
479	– Apparecchi ortopedici e loro parti, anche greggi.
480	– Apparecchi per medicina.
ex 481 *b*)	– Strumenti per astronomia, geodesia, navigazione, topografia, fisica e chimica elettromedicali, esclusi gli apparecchi a raggi X.
ex 481 *c*)	– Cronometri e contatori da marina.
ex 481 *c*)	– Orologi, altri regolatori, astronomici e pendole da osservatorio.
483	– Apparecchi e macchine per proiezioni luminose.
485 *b*)	– Lenti per strumenti di ottica anche montate.
ex 488	– Apparecchi ed accessori per laboratori fotografici e cinematografici presentati con o senza lenti, e loro parti, escluse quelle ottiche.
ex 489 *b*) ex 496 *c*) ex 500	Righe, squadre, anche graduate, ed altri strumenti per disegno e per calcolo, n.n. nè compresi altrove.
493 *a*)	– Contatori di gas.
ex 496	– Aerometri, alcolometri e simili e loro parti.
ex 496 *c*)	– Strumenti di misura lineari (metri, decametri, regoli graduati e simili) di qualsiasi materia con o senza astuccio.
ex 497	– Apparecchi elettrici per la trasmissione, la ricezione e la riproduzione delle immagini.
497 *bis a*-1)	– Apparecchi cinematografici sonori da presa.
ex 497 *bis b*)	– Apparecchi radio trasmittenti, compresi i ricetrasmittenti pesanti più di 300 kg.
ex 497 *bis d*)	– Radio-scandagli e rivelatori di ostacoli a mezzo ultrasuoni o di onde elettromagnetiche.
ex 501 *b*)	– Orologi di precisione per aeromobili.
549	– Smeriglio e corindone naturale.
556	– Caolino.
558	– Argille refrattarie e terre da grés comprese le terre da « chamotte » e di dinas.
559	– Pietre litografiche, naturali o artificiali, levigate o finite anche con scritture o disegni incisi.
ex 563 ex 565 ex 643 *b*)	Asfalti e bitumi naturali.
564	– Carbone fossile ed altri combustibili fossili naturali anche agglomerati (1).
ex 565	– Sabbie di ogni specie compresa la silice macinata; magnesite o giobertite (carbonato di magnesio naturale), fosforiti, apatiti ed altri fosfati di calcio naturali e macinati.
ex 567 *a*) ex 567 *a*) *bis* ex 567 *b*) ex 602 ex 388 *c*)	Mattoni e pezzi refrattari di grafite, di piombaggine e di altri derivati dal carburo di silicio, di ossido di zirconio, di zircone e simili.
ex 567 *c*)	– Mattoni e pezzi refrattari, magnesiaci di cromite, cromo magnesiaci o dolomia.
ex 581	– Vetro colorato per filtri ottici.
ex 581	– Vetrini copri-oggetto per microscopio.
ex 581	– Cristalli anti X.
ex 581	– Vetri colorati per segnalazioni.
ex 581	– Lastre colorate per ottica.
585	– Vetro d'ottica greggio.
ex 591 *bis*	– Lavori di quarzo fuso e silice pura.
601	– Grafite.
603 *a-b*)	– Mica greggia.
ex 604 *a*)	– Legno in tronchi rozzo anche scortecciato o sgrossato con l'ascia e con l'accetta.
ex 604 *b*)	– Legno fino, rozzo, semplicemente sgrossato, squadrato o segato per il lungo.

(1) L'importazione del carbone fossile ed altri combustibili fossili naturali anche agglomerati viene effettuata dall'Ente Approvvigionamento Carboni (E.A.C.) e dai privati per le quantità e qualità che saranno appositamente indicate.

Voce doganale della tariffa italiana vigente	
605	– Legna da ardere, in tondelli, spacconi o squarti, ceppi, ramaglie, fascine, cascami di legno esclusa la segatura.
627 *a-b*)	– Vimini, canne, bambù e simili, giunchi e simili, greggi e spaccati.
635 *a*)	– Avorio ed altri denti di animali (anche in pezzi o in cascami).
636 *a*)	– Corallo e simili, greggi o semplicemente preparati ma non lavorati.
ex 639 *a*)	– Corna greggie anche appiattite o segate, compresi i cascami, zoccoli di animali, unghie, artigli e becchi grezzi, appiattiti o segati compresi i cascami.
643 *a*)	– Oli greggi di petrolio naturali.
ex 643 *b*-6)	– Residui della lavorazione degli oli di minerali di petrolio, esclusi i bitumi fluidi.
654	– Gomme.
ex 656	– Gommeresine e balsami naturali.
666 *a*)	– Unti da carro o da macchina, contenenti oli minerali
678 *a*-1)	– Magnesia calcinata e caustica per uso metallurgico.
678 *a*-2)	– Magnesia impura, altra.
679 *i*-2)	– Ossido di rame rosso.
ex 686 *d*)	– Cloruro di potassio (ipoclorito).
686 *f*)	– Cloruro di magnesio.
686 *g*)	– Cloruro mercurico.
692 *g*)	– Solfato di nichelio.
ex 706	– Ferrocianuro di potassio.
ex 709	– Sali d'oro.
ex 710	– Sali di torio.
ex 710	– Sali di cerio.
711 *a*)	– Sali di antimonio.
ex 713 *f*)	– Cloruro ferroso; Solfato di piombo; Carbonato di litio; Cianuro di bario; Ossido di zirconio; Carbonato di manganese.
717 *c*) *bis*	– Acido cresilico.
749 *a*)	– Naftalina grezza.
751 *bis*	– Carbazolo.
ex 756	– Resorcina destinata alla stampa dei tessuti.
ex 767	– Solanina, piperina, coniina, teobromina, stricnina, emetina, atropina, arecolina.
768 *a*)	– Albumina non vegetale, pura.
768 *b*)	– Albumina non vegetale, altra.
ex 769	– Propano, butano commerciali, liquefatti; Acido succimico; Amilene; Carbilanina; Caseinato di calcio e di ferro; Colesterina; Cri sarobina; Idrato di amilene; Lisolo; Nitrito di amile; Basi piridiche greggie; Pirrolo; Santonina.
787	– Gambier.
802 *b*)	– Nerofumo.
805	– Pelli greggie non buone da pellicceria: fresche, salate, salamoiate, secco-salate, anche se passate per calce e piclate.
806	– Pelli da pellicceria, crude, fresche o secche.
ex 809 *d*-2)	– Pelli semplicemente conciate o conciate e rifinite di rettile.
826 *a*) et 845 *a*)	– Gomma elastica naturale e gomme analoghe.
826 *bis*	– Cascami, ritagli e polveri di gomma elastica, di guttaperca, di balata e residui di vecchi lavori di queste materie, buoni soltanto per il recupero della gomma.
ex 827 *b*) et ex 831 *b*)	– Lastre, fogli e striscie di gomma elastica, vulcanizzate, non tagliate o tagliate in pezzi di forma quadrata o rettangolare; profilati di gomma elastica vulcanizzata.
ex 843	– Suole, mezze suole, intersuole, suolette, rialzi, tacchi, tallonetti di gomma elastica, anche sintetica, anche mista con altre materie.
ex 843	– Tomaie, giunte o tagliate, parti di tomaie, fodere, parti di fodere e pezzi simili, di gomma elastica, anche sintetica, anche mista con altre materie.
845 *a*)	– Guttaperca, greggia.
846 *a*)	– Pasta per la fabbricazione della carta, meccanica.
846 *b*)	– Cellulosa.
ex 847 *a*-1) beta	– Carta seta per avvolgimenti elettrici.
ex 847 *a*-1) beta	– Carta seta per matrici per duplicatori.
ex 847 *a*-1) beta	– Carta supporto manilla per abrasivi.
ex 847 *a*-1) gamma	– Carta in foglio rigata orizzontalmente e con linee verticali rosse ai margini, calandrate, del peso di gr. 62 e 72 il mq. e del formato di cm. 59×81 e cm. 61,5×83.
ex 847 *a*-1) gamma	– Carta millimetrata.
ex 847 *a*-1) gamma	– Strisce di carta con linee e numeri indicanti la ripartizione in mm., dm., ecc.
ex 847 *b*)	– Carta bachelizzata.
ex 847 *b*)	– Carta carbonizzata.
ex 847 *b*)	– Carta cerata.
ex 847 *b*)	– Carta paraffinata.
ex 847 *b*)	– Carta pegamoidata.
ex 847 *b*)	– Carta reagente.
ex 847 *b*)	– Carta ricoperta d'indaco.
ex 847 *b*)	– Carta per trasporti litografici.
ex 847 *b*)	– Carta vellutata.
ex 847 *b*)	– Carta verniciata a base di oli essicativi.
847 *c*)	– Carta gommata, anche in strisce.
ex 847 *g*)	– Carta pergamena, colorata, decorata o stampata.
ex 847 *f*)	– Carta per filtri.
847 *h*-2)	– Carta di pasta di legno meccanica cotta a vapore, di colore naturale, anche lisciata da entrambe le facce.
ex 847 *h*-3)	– Carta di amianto anche incatramata.
ex 847 *h*-3)	– Carta da involti incatramata.
ex 847 *h*-3)	– Carta da involti ruvida rinforzata con fili o reti di materia tessile o con tessuto.
ex 847 *h*-3)	– Carta isolante impregnata di catrame o altre simili materie per fili o cavi elettrici.
ex 847 *h*-3)	– Carta scritta o stampata fuori uso (proveniente da giornali di data non recentissima).
ex 847 *h*-3)	– Trucioli e lana di carta per imballaggio.
ex 848 *a*-1)	– Cartoni porosi per filtrare.
ex 848 *a*-3)	– Cartoni ordinari ricoperti di grafite imitanti l'ardesia e simili.
ex 848 *b*-1) alfa-beta	– Cartoni flani per stereotipia.
848 *b*-1 beta	– Cartoni fini bianchi o tinti in pasta, patinati anche da una sola parte, lucidi od opachi.
ex 848 *f*)	– Cartoni incatramati anche cosparsi di segatura di legno, di sabbia, ecc.
ex 848 *f*)	– Cartoni induriti con cemento.
ex 848 *f*)	– Cartoni feltri incatramati per rivestimenti e coperture.
ex 852 / ex 854 *c*)	Cartonaggi (di cartone ordinario) per ufficio, per magazzini e simili.
860	– Giornali e pubblicazioni periodiche anche illustrate.
861 et ex 865	– Musica manoscritta o stampata, anche con disegni o decorazioni.
862	– Libri stampati anche illustrati.
ex 880	– Platino greggio (masselli, lingotti, graniglie, spugne, polvere) rottami e residui di lavorazione.
ex 882 *a*)	– Argento greggio (in masselli, in lingotti, graniglie, argento nativo) rottami e residui di lavorazione.
924	– Semi non oleosi.
927	– Luppolo.
ex 932	– Rafia.
938 *b*)	– Budella salate.
943 *bis*	– Parti staccate di lampade elettriche e tubi elettrici per illuminazione.
ex 951	– Cartaccia e rifiuti di carta e di cartone.
ex 951	– Stracci (avanzi, ritagli e cimose di tessuti o di feltro, anche nuovi, oggetti cuciti usati inservibili all'uso loro proprio, vecchie reti, cordami fuori uso e simili) non utilizzabili che per la sfilacciatura, per la fabbricazione della pasta per carta, per pulitura di macchine od altri simili usi.

(5148)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione dei titoli delle già Società delle ferrovie del Monferrato

Si notifica che il giorno 27 gennaio 1950, alle ore 10 in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo le seguenti estrazioni dei titoli della già Società delle ferrovie del Monferrato, passati in servizio della Direzione generale del debito pubblico:

76ª estrazione delle azioni previlegiate per la linea Cavallermaggiore-Bra (legge 11 luglio 1852, n. 1407), nel quantitativo di n. 35 sulle 525 attualmente vigenti;

84ª estrazione delle obbligazioni per la linea Cavallermaggiore-Alessandria (legge 10 luglio 1862, n. 702), nel quantitativo di n. 630 sulle 4824 attualmente vigenti;

54ª estrazione delle azioni comuni per le linee Bra-Cantalupo e Castagnole-Mortara (legge 10 luglio 1862, n. 702, e 14 maggio 1865, n. 2279) nel quantitativo di n. 329, e cioè numero 19 titoli unitari e n. 31 titoli decupli, sulle 4941 attualmente vigenti.

I numeri delle azioni e delle obbligazioni che risulteranno sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° luglio 1950, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5114)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso per titoli ed esami a quattro posti di segretario della Camera dei deputati

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a quattro posti di segretario, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal regolamento interno degli uffici e del personale della Camera.

Possono prendere parte al concorso coloro che non abbiano oltrepassato l'età di 30 anni alla data del presente avviso, salvo le maggiorazioni di legge.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al segretario generale della Camera, non più tardi del 28 febbraio 1950, domanda in carta libera, corredata dai seguenti documenti, redatti in carta bollata e debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante ha l'abituale residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode i diritti politici e non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il godimento a termine delle disposizioni vigenti;

6) documento dal quale risulti che l'aspirante ha soddisfatto agli obblighi di leva;

7) attestato medico di sana e robusta costituzione;

8) diploma di laurea in giurisprudenza o lettere o scienze politiche, sociali ed amministrative;

9) certificato dei voti riportati nell'esame di laurea e negli esami speciali universitari;

10) certificato dei voti riportati nel conseguimento della maturità classica.

Gli aspiranti potranno inoltre presentare tutti quegli altri titoli e documenti che ritengano utili nel loro interesse (uffici esercitati, pubblicazioni, conoscenza di lingue straniere, conoscenza della stenografia, ecc.).

La data dei certificati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 7) non dovrà essere anteriore a quella del presente avviso. I diplomi di laurea dovranno essere esibiti in originale o in copia notarile.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, che deve esser riferito alla data del presente avviso.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, pervengano oltre il termine indicato o non siano entro il termine stesso corredate da tutti i documenti sopra elencati. Tuttavia gli aspiranti attualmente impiegati di ruolo di una Amministrazione di Stato potranno esimersi dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5).

Gli aspiranti ammessi alle prove di esame saranno sottoposti a visita da parte del medico della Camera.

La Commissione esaminatrice chiamerà gli aspiranti forniti dei titoli migliori alle seguenti prove scritte:

1) svolgimento di un tema di diritto costituzionale, con particolare riguardo alle istituzioni parlamentari;

2) Svolgimento di un tema di storia politica contemporanea.

Per ciascuna delle suddette prove è assegnato ai concorrenti un termine massimo di otto ore;

3) redazione di uno o più verbali di Commissione parlamentare.

I concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle suddette prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse, saranno ammessi alle seguenti prove orali:

1) esame di istituzioni di diritto pubblico, con particolare riguardo all'ordinamento dello Stato e alle funzioni delle Assemblee legislative;

2) colloquio nel quale i concorrenti dovranno dar prova, oltre che di conoscenza del regolamento della Camera, della loro informazione in ordine ai maggiori problemi politici, economici e sociali del momento.

Le suddette prove orali non si intenderanno superate se il concorrente non avrà riportato una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La somma dei punti riportati nelle prove orali si aggiungerà — ai fini della formazione della graduatoria – alla somma dei punti riportati nelle prove scritte.

E' in facoltà degli aspiranti di chiedere nella domanda di ammissione al concorso di essere sottoposti sia ad una prova di stenografia, sia a prove di una o più lingue straniere. L'idoneità conseguita nella stenografia sarà valutata per non più di un decimo; quella conseguita nelle lingue straniere sarà valutata per non più di un decimo per ciascuna lingua sino ad un massimo di tre decimi, da aggiungersi alla somma complessiva sopra indicata.

Nella formazione definitiva della graduatoria stessa saranno applicate, a parità di merito, le disposizioni di legge che stabiliscono determinati titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

I vincitori del concorso saranno sottoposti ad un periodo di esperimento della durata di due anni e passeranno in pianta stabile ove abbiano felicemente superato l'esperimento stesso. Durante tale periodo avranno gli stessi doveri del personale stabile e godranno dello stesso trattamento economico.

Roma, addì 26 dicembre 1949

Il presidente: GRONCHI

(5159)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.